



## SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI SO.RE.SA. S.P.A.

---

### CAPITOLATO TECNICO

**CIG: 7020910E34**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO**

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei del valore facciale cadauno di € 5,16. Il Valore nominale dei Buoni pasto, rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente

Capitolato anche dallo schema di contratto.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri:

- distanza degli esercizi dalla sede di utilizzo dell'Amministrazione,
- numerosità degli Esercizi convenzionati,

sono riportate nel presente Capitolato al articolo 7.

#### **ART. 2- DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà la durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un massimo di 12 mesi. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere a proprio carico nel caso in cui intervenga una Convenzione Consip avente per la stazione appaltante condizioni economiche più favorevoli. In questo ultimo caso,

[www.soresa.it](http://www.soresa.it)

SO.RE.SA. S.p.a. con unico Socio  
Sede legale: Centro Direzionale Isola F9 80143 Napoli  
Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012

tuttavia, non si determinerà la risoluzione del contratto se l'impresa aggiudicataria accetterà di modificare le condizioni derivanti dal contratto al fine di adeguarle a quelle di Consip.

### **ART. 3- IMPORTI E QUANTITATIVI DI AGGIUDICAZIONE**

Nel corso del periodo indicato all'art. 2, l'aggiudicatario si obbliga ad assicurare alla Stazione appaltante il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto, nella quantità che verrà richiesta per un numero stimato contrattuale di 19.920 buoni, corrispondenti alla stima dei buoni pasto pari a 12 mensilità. L'importo massimo sarà costituito dal numero dei buoni annuali per il prezzo cadauno offerto dall'Operatore Economico aggiudicatario. Nel caso in cui l'importo degli Ordini d'acquisto emessi raggiunga, entro il termine di durata del Contratto, eventualmente rinnovato, l'importo massimo previsto, la So.Re.Sa. S.p.A. potrà richiedere e il Fornitore avrà l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni del Contratto, un aumento degli importi massimi sopra indicati a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi dell'ar. 106, co.2 del D.Lgs n. 50/2016.

So.Re.Sa. Spa potrà altresì richiedere una diminuzione dell'ammontare dell'importo della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo stesso.

### **ART. 4- MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO**

La richiesta di consegna dei Buoni Pasto sarà effettuata mediante invio al fornitore delle richieste di approvvigionamento. Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo o attraverso tecnologia informatica (casella di posta elettronica).

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione della So.Re.Sa. Spa (entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto) una casella di posta elettronica per l'invio della Richieste di Approvvigionamento.

La richiesta di approvvigionamento conterrà, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- ragione sociale e partita IVA della stazione appaltante,
- i quantitativi di Buoni pasto da consegnare;
- i riferimenti per la consegna (Indirizzo di consegna, etc.);
- numero dei buoni pasto per carnet;
- cognome e nome del referente per la consegna dei buoni pasto.

### **ART. 5- CONSEGNA BUONI PASTO**

Il Fornitore provvederà a consegnare a So.Re.Sa. Spa il numero di buoni pasto del valore nominale di € 5,16 indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna dei buoni pasto sarà effettuata presso la sede di So.Re.Sa. Spa, all'indirizzo Centro Direzionale isola F9-Palazzo Esedra.

Sarà cura di So.Re.Sa. Spa comunicare al Fornitore in tempo utile eventuali variazioni di destinazione.

La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 10:

- in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima;
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa,
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a buoni pasto resi, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dei suddetti buoni pasto da parte del Fornitore. Si precisa che detti buoni dovranno essere inviati con le modalità descritte al successivo articolo 6 "Caratteristiche dei Buoni Pasto".

Le spese di imballo, di trasporto e di consegna sono comprese nel prezzo e sono a carico dell'impresa aggiudicataria. Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i buoni pasto richiesti, o nella spedizione degli stessi, la società aggiudicataria si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni decorrenti dalla comunicazione di irregolarità rilevata dalla stazione appaltante, senza addebiti di costi aggiuntivi per quest'ultima.

## **ART. 6- CARATTERISTICHE BUONI PASTO**

I buoni pasto consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del buono pasto di € 5, 16.

Essi dovranno possedere, ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010, modificato dal D.L. n. 187/2010 e convertito in L. n. 217/2010, caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del buono pasto stesso.

I Buoni pasto dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- 1) il codice fiscale o la ragione sociale della stazione appaltante;
- 2) la ragione sociale e codice fiscale della società di emissione (in caso di RTI di tutte le imprese costituenti il raggruppamento e in caso di Consorzio, di tutte le imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio si è aggiudicato la gara);
- 3) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- 4) il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del buono pasto da parte degli utenti, che deve essere almeno il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione;
- 5) i riferimenti per l'invio della fattura da parte degli esercenti convenzionati;
- 6) spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore, e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- 7) dicitura "il buono pasto non è cumulabile né cedibile né commercializzabile né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore";

- 8) la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare la code-line (comprendenti anche i codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli esercenti muniti di specifici lettori la corretta lettura dei buoni pasto oggetto di tale appalto.

La stampa e la fornitura dei buoni pasto sarà effettuata a cura e spese della ditta fornitrice; detti buoni saranno raccolti in blocchetti da 20 e numerati in ordine progressivo.

Qualora, a seguito di leggi, regolamenti, accordi sindacali, il valore facciale del buono venisse modificato, lo sconto in percentuale offerto rispetto al valore nominale dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito. In tal caso l'appaltatore dovrà continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto. Sarà cura della ditta aggiornare il nuovo valore nominale.

**Spendibilità dei buoni pasto.** Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

**Restituzione buoni pasto.** I buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti dalla So.Re.Sa. Spa al Fornitore, entro e non oltre il 31 marzo (farà fede la data di ricezione del fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul buono (es. nel caso di un buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2017, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2018).

Si precisa che:

- il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine a So.Re.Sa. Spa;
- in caso di restituzione di buoni scaduti il Fornitore procederà all'emissione di nota di credito.

**Condizioni di utilizzo dei buoni pasto:**

- I Buoni Pasto possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai Dipendenti.
- Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
- I Buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

- Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

## **ART. 7- ESERCIZI CONVENZIONATI**

### **ART.7 .1 CARATTERISTICHE ESERCIZI CONVENZIONATI**

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio (il personale di So.Re.Sa. Spa) una rete di esercizi convenzionati, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono pasto, di generi alimentari di buona qualità organolettica.

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Resta fermo l'obbligo degli esercizi convenzionati di:

- a) possedere l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283, nel caso di preparazione, manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio;
- b) avere caratteristiche tali da garantire una adeguata recettività
- c) esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto presso l'esercizio).

### **ART.7.2 OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI**

Il Fornitore aggiudicatario dovrà convenzionare, nei termini di cui al presente Capitolato, gli esercizi che saranno autorizzati al ritiro dei buoni pasto relativi al presente appalto. Qualora i Buoni pasto oggetto del presente appalto venissero spesi occasionalmente presso esercizi non rientranti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, per i suddetti buoni si applicheranno le medesime condizioni offerte in sede di gara. Qualora tali Esercizi fossero utilizzati abitualmente dagli utilizzatori finali, anche in assenza di richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, essi dovranno

essere inseriti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, previa stipula di apposito contratto di convenzionamento oppure dovranno essere inibiti al ritiro di detti buoni pasto.

Nel caso il Fornitore, successivamente alla stipula, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercizi rispetto a quelli indicati negli elenchi presentati a So.Re.Sa. Spa, dovrà applicare anche a detti esercenti le medesime condizioni contrattuali.

Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione.

La ditta aggiudicataria non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto.

#### **ART.7.3 NUMERO DI ESERCIZI CONVENZIONATI PER SEDE DI UTILIZZO**

Il Fornitore dovrà garantire a So.Re.Sa. Spa, per tutta la durata contrattuale, la presenza sul mercato degli esercizi commerciali proposti nell'offerta tecnica e, comunque, di almeno 8 esercizi convenzionati entro la distanza massima di 1000 mt dalla medesima sede di So.Re.Sa. Spa, Centro Direzionale Isola F9, palazzo Esedra, calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede di utilizzo.

Presso detti Esercizi dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto dell'appalto.

Si precisa che i suddetti esercizi convenzionati dovranno essere comunicati a So.Re.Sa. Spa attraverso un elenco riportante almeno le seguenti informazioni:

- a) Anagrafe esercizio,
- b) Indirizzo dell'esercizio,
- c) Caratteristiche dell'esercizio

Tale elenco dovrà pervenire entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione. La mancata attivazione della rete di esercizi richiesta entro il termine di cui sopra comporta la decadenza dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 144 comma 7 del dlgs n. 50/2016. In ogni caso, qualora si verificasse una diminuzione anche di uno solo degli esercizi convenzionati presenti nell'elenco, la ditta aggiudicataria si impegna a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed a disporre la sostituzione dell'esercizio convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi 5 giorni dalla suddetta comunicazione.

#### **ART.7.4 OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE FATTURE ED AL PAGAMENTO DEGLI ESERCENTI.**

Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi (numero di giorni), si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto di fornitura, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque

spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine offerto in sede di gara, calcolato dalla data di presentazione della relativa fattura, relativa ai buoni pasto Soresa, da parte degli Esercenti.

Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del Contratto di fornitura, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, una Commissione non superiore a quella dichiarata in sede di gara. Resta inteso che la predetta Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi in codesto Capitolato e degli impegni presi attraverso l'offerta presentata in sede di gara.

## **ART. 8- FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati verranno pagate dalla So.Re.Sa. Spa nel termine previsto dalla normativa vigente, dalla data di ricezione della fattura.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto, alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, al quantitativo di buoni e all'intervallo della numerazione dei buoni oggetto della fornitura nonché dovrà contenere il CIG (Codice Identificativo Gara).

## **ART. 9- VERIFICHE ISPETTIVE AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI**

La Stazione appaltante si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che ritiene opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni del presente capitolato.

Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare l'effettiva spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati.

Per ogni singolo esercizio potranno essere oggetto di verifica, in particolare:

- l'esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito;
- l'accettazione del Buono Pasto;
- il riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto.

## **ART. 10- PENALI**

### **10.1 DIFFORMITÀ NELLA CONSEGNA DEI BUONI PASTO**

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei Buoni Pasto come indicati nell'articolo 5 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla So.Re.Sa. Spa una penale pari al 5% (tre per cento) dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i Buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, il Fornitore si impegna ad effettuare una nuova fornitura, senza addebito di costi aggiuntivi, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dalla So.Re.Sa. Spa, pena l'applicazione di una penale a favore della So.Re.Sa. Spa, pari al 1% (uno per cento) dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), per ogni giorno di ritardo successivo al termine sopra indicato. Superato l'importo di € 3.000,00 (Tremila) corrisposto a titolo di penale senza che la Società abbia provveduto a rispondere correttamente al servizio, la So.Re.Sa. si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da consumarsi al Fornitore, fatto salvo il risarcimento del danno e l'incameramento della cauzione.

Le penali saranno riscosse mediante prelievo sulla fatturazione emesse dalla ditta esecutrice del servizio.

## 10.2. DIFFORMITÀ RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza per la spendibilità dei buoni pasto di cui al articolo 6, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla So.Re.Sa. Spa una penale pari al 3% dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

## 10.3. DIFFORMITÀ RELATIVE AL CONVENZIONAMENTO

Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati per la consegna degli elenchi (20 giorni lavorativi) degli esercizi convenzionati il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla So.Re.Sa. S.p.A. una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00) salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui, l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati da parte della So.Re.Sa. Spa, evidenzi una non conformità in ordine agli elementi indicati all' articolo 9 il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla So.Re.Sa. S.p.A. le seguenti penali:

	TIPOLOGIA DI CARENZA	PENALE (EURO)
A	Non esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi	500 €
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto (per esercizio convenzionato)	500 €
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto (per esercizio convenzionato)	500 €
D	Diminuzione degli esercizi convenzionati rispetto all'elenco comunicato	500 €
E	Per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 7.2 per la sostituzione degli esercizi convenzionati	100 €